

Canone Tv, esonero per gli over 75: la richiesta entro il 30 novembre

Ultimi giorni per la dichiarazione che fa accedere all'agevolazione e dà il via ai rimborsi 2008/2010

Coloro che hanno almeno 75 anni di età, se in possesso di determinati requisiti, possono chiedere l'esenzione dal pagamento del canone Rai. Il beneficio è stato introdotto dalla Finanziaria 2008 (articolo 1, comma 132, legge 244/2007) a favore dei contribuenti con limitate disponibilità economiche e può essere applicato dal 2008.

Ma occhio alle scadenze: per il secondo semestre 2010 e per chi non ha pagato le annualità 2008, 2009 e 2010, l'istanza va presentata entro il prossimo 30 novembre. Stesso termine per coloro che potevano usufruire dell'agevolazione e non l'hanno fatto nel triennio 2008/2010 e ora devono richiedere il rimborso dei canoni versati.

I requisiti

Innanzitutto occorre avere l'età giusta. Per beneficiare dell'agevolazione bisogna aver compiuto 75 anni entro le scadenze previste per il pagamento del canone Rai, ossia il 31 gennaio (I semestre) e 31 luglio (II semestre).

L'esonero è previsto per il canone relativo a una televisione della casa di residenza.

Proseguendo con i requisiti, il reddito del richiedente, sommato al reddito del coniuge convivente, non deve essere stato superiore a 6.713,98 euro nell'anno precedente a quello per cui si chiede l'esonero. Nella casa, inoltre, non devono abitare altri titolari di reddito proprio.

Soddisfatti questi presupposti essenziali, ecco le voci da includere nel calcolo complessivo:

- la somma degli imponibili risultanti dalla dichiarazione dei redditi dell'interessato e del coniuge o dal Cud (per chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi), relativi all'anno precedente a quello per cui si chiede l'esonero dal pagamento
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta, come ad esempio gli interessi maturati su depositi bancari e postali, Bot, Cct e altri titoli di Stato e utili derivanti da quote di investimenti
- le retribuzioni corrisposte da organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e da quelli centrali della Chiesa cattolica
- i redditi di fonte estera non tassati in Italia.

Viceversa, rimangono fuori dal conto totale:

- i redditi che non scontano l'Irpef, come le pensioni di guerra, le rendite Inail, le pensioni di invalidità civile
- il reddito della casa principale e delle relative pertinenze
- i redditi soggetti a tassazione separata.

La domanda di esenzione

Per usufruire dell'agevolazione occorre presentare una dichiarazione sostitutiva che attesti il possesso dei requisiti. Il modello compilato va presentato agli uffici locali o territoriali dell'Agenzia delle Entrate o spedito con raccomandata senza busta, insieme alla fotocopia del documento di identità, all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 S.A.T. – Sportello abbonamenti Tv – 00121 – Torino. Il modulo da utilizzare, disponibile sul sito internet delle Entrate, nella sezione "Modelli", è quello allegato alla circolare 46/E del 20 settembre, che chiarisce quali sono le modalità di accesso al beneficio.

I termini di consegna o spedizione della dichiarazione, nell'ipotesi di primo accesso all'agevolazione, sono il 30 aprile dell'anno di riferimento per il primo semestre, il 31 luglio per il secondo.

Eccetto, naturalmente, come specificato prima, il secondo semestre 2010, che ha come scadenza il 30 novembre.

Lo stesso modello deve essere compilato anche da coloro che non hanno pagato gli abbonamenti Rai relativi agli anni 2008/2009/2010, perché in regola con i requisiti richiesti dalla norma di favore e dagli ultrasettantacinquenni che hanno versato il canone nel periodo 2008/2010, pur potendo godere dell'esenzione. In quest'ultimo caso, il modello affianca la richiesta di rimborso. La restituzione del canone avverrà, in contanti, presso gli uffici postali.

La dichiarazione non deve essere rinnovata ogni anno e, chi attiva per la prima volta l'abbonamento alla tv di Stato, ha tempo 60 giorni per chiedere l'esonero dal canone dalla data in cui dovrebbe effettuare il pagamento.

Occhio a non "sbagliare i conti"

Chi non paga, ma non ha le carte in regola per usufruire dell'agevolazione, sconta una sanzione amministrativa compresa tra i 500 e i 2mila euro per ciascun anno evaso, oltre al pagamento del canone dovuto e degli interessi maturati. Le dichiarazioni mendaci, inoltre, sono sottoposte alle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Dpr 445/2000.

Anna Maria Badiali